

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI INSERITI NELLA  
AUSL 12 VIAREGGIO COMPRENDENTE I COMUNI DI : FORTE DEI MARMI,  
PIETRASANTA, SERAVEZZA,STAZZEMA , MASSAROSA, CAMAIORE , VIAREGGIO,  
MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI VIAREGGIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA  
DEL CANILE MUNICIPALE SANITARIO.**

L'anno duemilanove <sup>dieci</sup> il giorno 31 del mese di ~~luglio~~ <sup>luglio</sup> presso la sede  
del Via - Provincia di Lucca .

**Tra**

**Il Comune di Forte dei Marmi**, in persona del Sindaco, Sig. Umberto Buratti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00138080460 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 90 del 28.11.2009 , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**Il Comune di Pietrasanta**, in persona del Sindaco, Sig. Massimo Mallegni, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00188210462, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 15 del 10.02.2010 , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**Il Comune di Seravezza**, in persona del Sindaco, Sig. Ettore Neri, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00382300465, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 95 del 23.11.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

**Il Comune di Stazzema**, in persona del Sindaco, Sig. Michele Silicani, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00398340463, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 19 del 11.03.2010 , esecutiva con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

**Il Comune di Massarosa** , in persona del Sindaco, Sig. Franco Mungai , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F.00168660462 , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 108 del 22.12.2009 , esecutiva con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

**Il Comune di Camaiore** , in persona del Sindaco, Sig. Giampaolo Bertola , nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00190560466 , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 7 del 09.03.2010, esecutiva con la quale si è altresì approvata la presente convenzione

**e**

**Il Comune di Viareggio** che interviene in persona del Sindaco , Sig. Luca Lunardini, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00274950468 , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 96 del 10.12.2009 , esecutiva con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.

## PREMESSO

**CHE** il servizio di gestione dei cani di affezione, comprensivo del servizio di cattura dei cani randagi e vaganti, è stato gestito fino al 31.01.2009 a mezzo di apposite convenzioni dall'Azienda Usl n. 12 di Viareggio in forma comprensoriale per i comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema);

**DATO ATTO** che il predetto servizio prevede la gestione del canile pubblico posto nel comune di Viareggio con tutte le funzioni previste dalla Legge Regionale 08.04.1995 n. 43 e ss.mm. e ii. ("Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione in materia di randagismo") vale a dire le funzioni di canile sanitario comprensoriale;

**CONSIDERATO** che l'azienda sanitaria aveva manifestato con lettera del 15.09.2008, l'indisponibilità a rinnovare la convenzione in essere, la quale è scaduta alle ore 24,00 del 31.01.2009;

**DATO ATTO** che nella conferenza dei sindaci tenutasi in data 29.01.2009 è stata verificata l'impossibilità da parte dell'Azienda USL 12 di garantire il proseguimento del servizio anche per pochi giorni nonostante sia stata assicurata, da parte di detto Ente, la disponibilità a fornire tutta l'assistenza necessaria a procedere ad un corretto passaggio di consegne ai soggetti individuati dai comuni come affidatari del servizio di gestione dei cani di affezione ;

**PREMESSO INOLTRE CHE**, nella stessa conferenza, i Sindaci dei Comuni della Versilia hanno espresso la volontà di continuare ad agire a livello unitario e associato per le problematiche legate agli adempimenti in materia di animali di affezione, condividendo la scelta di rivolgersi, per la gestione dell'emergenza rappresentata dalla cessazione del servizio di cui alle convenzioni succitate da parte dell' USL, alle principali associazioni animaliste;

**DATO ATTO CHE** in vista dell'approssimarsi della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione di detto canile , il Comune di Viareggio a seguito di successive proroghe ha proceduto con la Determina Dirigenziale n° 966 del 26/06/2009 , nell'affidamento diretto dello stesso servizio fino al 31.12.2009 e considerato che anche gli altri Comuni (Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema) hanno prorogato fino al 31.12.2009 e che i competenti Uffici dei Comuni interessati, così come stabilito nella conferenza dei Sindaci del 29.01.09, hanno provveduto insieme alla redazione degli atti necessari a garantire la temporanea prosecuzione a livello associato della gestione dei servizi mediante affidamento diretto all'ENPA onlus con sede in Via Attilio Regolo, 27- 00192 Roma,

**CONSIDERATO** che il Comune di Viareggio dispone di una struttura adibita a canile sanitario, dotato delle caratteristiche essenziali di cui all'Allegato A della Legge Regionale n° 43/95 e ss.mm.,

**CONSIDERATO** che nella riunione dei rappresentanti degli Uffici competenti di tutti i Comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema), tenutasi in data 17/04/09 è emersa la condivisione sulla proposta di procedere nella direzione di realizzare una gestione associata tra i Comuni della Versilia del canile sanitario, al

fine di adempiere a quanto previsto dall' Art.9 e ss.mm. L.R. n° 43/95 e di prevedere un contributo a favore del Comune di Viareggio per l'uso della struttura ;

**RILEVATO** che la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo", prevede che " *Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 , sotto il profilo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale*" (art.2 comma 11) e che " *I comuni . . . provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale . . . ( art. 4 comma 1)*;

**VISTA** Legge Regionale 08.04.1995 n. 43, la quale in applicazione della citata legge quadro, prevede all'art. 9 , comma 1 " *i Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n° 142 "ordinamento delle autonomie locali" , provvedono alla costruzione dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati*";

**VISTO** il successivo art.13, comma 6 che recita " *I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali (sanitari). Ove ciò non fosse possibile, i Comuni possono . . . tramite convenzioni, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5 secondo i criteri e le modalità indicate*" );

**CONDIVISO** l'orientamento di valutare la possibilità, alternativa sia alla gestione tramite la convenzione con l'Azienda USL 12 sia alla gestione in forma singola, di provvedere alla conduzione del canile sanitario mediante gestione associata tra le Amministrazioni Comunali Versiliesi sulla base di una convenzione da stipulare prioritariamente con un' associazione protezionistica di cui alla Legge 14/8/1991 n° 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e Legge Regionale 43/95, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato;

**POICHE'** con la nota AOO-GRT prot. 157336 / a.110.10.20 del 9/6/2008 della Regione Toscana – Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà Sezione medicina predittiva-preventiva si è stabilito che ogni Sindaco è proprietario dei cani catturati sul proprio territorio di competenza, ogni Comune dovrà occuparsi di avviare i cani ospiti del canile sanitario da più di sessanta giorni con immediatezza ad un canile rifugio.

**VISTO** il protocollo di intesa per una gestione associata art. 9 L.R. n° 43/95 e ss.mm. del canile sanitario municipale del Comune di Viareggio fra i Sindaci dei Comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema), stipulato in data 21 maggio 2009;

### **PRESO ATTO**

che nello stesso Protocollo di Intesa i Comuni firmatari hanno convenuto quanto segue :

1. Di approvare la scelta della costituzione di una gestione associata del Servizio di gestione del canile sanitario tra i Comuni della Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema);

2. Di incaricare il Comune di Viareggio, in quanto titolare della struttura che ospita il canile sanitario tuttora utilizzato da tutti i Comuni della Versilia e che ha affidato la gestione dello stesso all'ENPA onlus, con sede in Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma , di predisporre un testo di convenzione per la gestione associata tra Comuni della Versilia, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali;
3. Di stabilire che ogni Comune partecipante contribuirà alla gestione associata proporzionalmente alla propria popolazione residente, mediante erogazione di una quota al Comune di Viareggio, che si occuperà direttamente delle spese di mantenimento della struttura e delle procedure per l'affidamento delle stesse ad un'associazione di cui alla Legge 14/8/1991 n° 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e Legge Regionale n°43/95e ss.mm., iscritta all'Albo Regionale del Volontariato;

### **PRESO ATTO**

che i Consigli Comunali dei suddetti Comuni componenti hanno delegato al Comune di Viareggio la funzione associata di cui alla presente convenzione “ Protocollo di intesa per una gestione associata art. 9 L.R. n° 43/95 e ss.mm. del canile sanitario municipale del Comune di Viareggio” mediante gli atti che di seguito si elencano:

- Comune di Forte dei Marmi: Deliberazione C.C. N° 90 del 28.11.2009 ;
- Comune di Pietrasanta : Deliberazione C.C. N° 15 del 20.02.2010 ;
- Comune di Seravezza : Deliberazione C.C. N° 95 del 23.11.2009 ;
- Comune di Stazzema : Deliberazione C.C. N° 19 del 11.03.2009;
- Comune di Massarosa : Deliberazione C.C. N° 108 del 22.12.2009;
- Comune di Camaiore : Deliberazione C.C. N° 7 del 9.03.2010;

**Tutto ciò premesso, tra le parti  
si conviene e si stipula quanto segue:**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

1. Con la presente convenzione si conferisce la delega, al Comune di Viareggio, di seguito denominato “Comune delegato”, che accetta, delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di gestione associata del canile sanitario, fino a quando la sede del canile sarà sul territorio di Viareggio. Nel caso, in cui la struttura del canile non sia più sul territorio di Viareggio, le deleghe saranno conferite al Comune nel cui territorio è trasferito il canile.

**Art. 2**  
**Dimensione territoriale**

1. La presente delega è conferita al Comune di Viareggio dai Comuni componenti l'Azienda USL 12 (di seguito denominata USL) il cui territorio comprende oltre al Comune di Viareggio, i Comuni di: Seravezza, Stazzema, Forte dei Marmi, Massarosa, Camaiore e Pietrasanta (di seguito denominati Comuni deleganti).

**Art. 3**  
**Finalità**

1. La finalità della gestione associata del Canile Sanitario è quella di attuare gli obblighi di legge di cui alle funzioni di canile sanitario previste dalla legge 14.8.1991. n. 281 nonché dalla legge regionale n° 43/95 e ss.mm.ii. "norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione in materia di randagismo";

**Art. 4**  
**Funzioni, attività e servizi conferiti;**  
**procedimenti di competenza del Comune delegato**

Le funzioni conferite al Comune delegato consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti, che sono gestite dall'Ufficio Animali del Comune delegato e dal Dirigente preposto allo stesso Ufficio :

- a) esercizio delle competenze amministrative connesse alla gestione associata delle funzioni comunali relative al canile (delibere, determine, impegni di spesa, liquidazioni, disposizioni di servizio) in nome e per conto dei Comuni deleganti,
- b) gestione convenzione del canile e rapporti correlati con il gestore,
- c) attuazione di tutti i controlli necessari per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione ed il randagismo attraverso la Polizia Municipale e l' U.F.C.S.P.V della USL,
- d) promuovere azioni comuni per incentivare l'adozione degli animali ospitati o ricoverati nel canile sanitario, attivando forme di comunicazione - pubblicizzazione unitarie e condivise anche avvalendosi di altre associazioni presenti sul territorio
- e) gestione del sito internet su Rete Civica per la pubblicizzazione degli animali ospiti al canile, e inoltre ritrovamenti, adozioni e normativa riguardante gli animali,
- f) funzioni di coordinamento con gli altri comuni deleganti (convocazione riunioni, consultazioni, diffusione di informazioni e materiale, comunicazioni inerenti il canile),
- g) coordinamento delle associazioni animaliste del territorio con incontri e attività di coinvolgimento,
- h) rapporti con la USL U.F.C.S.P.V.,
- i) rapporti con gli altri Enti (Ente Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli, Provincia, Regione)
- l) gestione della struttura in cui è ubicato il canile Sanitario e delle relative spese
- m) attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci
- n) relazione sull'andamento del canile da presentare alla Conferenza dei Sindaci ogni anno,
- o) definire la tariffa dei cani di proprietà e i procedimenti connessi

- p) le funzioni previste dal successivo art. 11,  
q) altre competenze affidate dalle Leggi nazionali, Leggi regionali e dalla Conferenza dei Sindaci o comunque inerenti alla delega.

#### **Art. 5**

#### **Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

1. Restano nella competenza dei singoli Comuni firmatari della presente convenzione le attività non gestite in forma associata e non affidate al Comune delegato ai sensi dell'articolo precedente. I Comuni deleganti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comune delegato, fornendo tempestivamente tutte le informazioni richieste, le comunicazioni e gli atti necessari alla gestione associata.
2. Ciascun Comune delegante si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, un tecnico referente ed un suo sostituto per le funzioni di mantenimento dei rapporti con il Comune delegato e per i procedimenti di competenza di cui al presente articolo.
3. Ogni Comune può organizzare autonomamente nel proprio territorio iniziative di educazione e rispetto degli animali in occasione di ricorrenze, feste, progetti con le scuole, per educare e sensibilizzare i ragazzi in età scolare al rispetto verso gli animali.

### **CAPO II**

#### **DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE**

#### **Art. 6**

#### **Direttive e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi**

1. Il Comune delegato procede a redigere e ad approvare un Regolamento unico per disciplinare il funzionamento del canile sanitario di Viareggio con riferimento alla vigente normativa. A tal fine i Comuni deleganti si impegnano ad adottare entro la fine dell'anno 2010 nel proprio ordinamento locale un Regolamento per la Tutela del Animali conforme a quello già adottato dal Comune delegato.
2. Il regolamento prevede anche che il gestore del canile svolga per conto di tutti i Comuni contraenti le attività di cattura ed identificazione dei cani vaganti e del soccorso degli animali feriti e la cattura e gestione delle colonie feline
3. Il Regolamento del Canile Sanitario, prima della sua approvazione dal parte del Consiglio Comunale del Comune delegato, è sottoposto al parere della Conferenza dei Sindaci.

### CAPO III

#### RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

##### Art. 7

##### **Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ogni Comune potrà comunicare la volontà di recedere con un preavviso scritto spedito con nota diretta alla Conferenza dei Sindaci, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione originaria o prorogata. In mancanza di detta comunicazione, la convenzione si intende automaticamente rinnovata.
3. Al termine di ogni anno la Conferenza dei Sindaci dell' USL valuterà, sulla base della relazione presentata dal Comune delegato, l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.
4. Il recesso della metà dei firmatari della convenzione, arrotondata in eccesso, determina l'automatico venir meno della convenzione stessa.
5. In caso di recesso del Comune delegato la Conferenza dei Sindaci può decidere di affidare la delega ad altro Comune dotato di idonea struttura per il Canile sanitario.

##### Art. 8

##### **Rapporti con le associazioni di volontariato**

1. Le funzioni amministrative e operative concernenti la gestione della presente delega sono esercitate dall'Ufficio Tutela Animali del Comune delegato secondo il principio della partecipazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio iscritte all'albo Regionale del Volontariato.

##### Art. 9

##### **Strumenti di consultazione tra i contraenti**

1. La Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla USL svolge funzioni di indirizzo politico e si pronuncia su tutte le questioni e problematiche di ordine generale che dovessero insorgere nella gestione della delega. La Conferenza è presieduta dal Sindaco di Viareggio o in sua assenza da un suo delegato.
2. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dall'apposito "Regolamento di Funzionamento interno della Conferenza dei Sindaci dell'ASL 12 Viareggio" approvato con delibera N° 13 della C.dei S. - dell'08/08/2006.
3. La Struttura Tecnica di Coordinamento, composta dal Dirigente preposto all'ufficio Tutela animali del Comune delegato e dai referenti responsabili degli Uffici Tutela Animali dei

Comuni deleganti, integrata per specifiche necessità dai tecnici degli Enti, svolge le idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci e può partecipare, se invitata, alle riunioni della Conferenza stessa.

#### **Art. 10**

#### **Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi regionali**

1. La gestione associata è finanziata prioritariamente con eventuali contributi erogati dallo Stato o dalla Regione per la gestione delle funzioni associate o per le attività di tutela degli animali.

#### **Art. 11**

#### **Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari**

1. Le ulteriori spese non coperte dalle entrate di cui al precedente articolo saranno ripartite tra il Comune delegato e i Comuni deleganti.
2. A tal fine entro il 30 settembre di ciascun anno i Comuni deleganti dovranno comunicare all'Ufficio Tutela Animali del Comune delegato il più recente aggiornamento della popolazione residente.
3. La Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Dirigente preposto all'Ufficio Animali, entro il 31 ottobre di ogni anno, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata e le quote di spettanza dei singoli Comuni aderenti. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione della Conferenza dei Sindaci, vengono trasmessi ai Comuni, che devono stanziare nei rispettivi bilanci di previsione la propria quota di competenza. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci, sulla base della relazione annuale sull'andamento del canile predisposta dal Comune delegato, approva la relazione consuntiva e determina le quote a conguaglio, che andranno a sommarsi alle rate da pagare di cui al successivo comma.
4. Il Comune delegato iscrive nei capitoli di spesa assegnati al proprio Ufficio Animali la propria quota di spettanza. Ogni Comune delegante provvede a versare la propria quota di spettanza in rate semestrali entro le seguenti scadenze: il 30 marzo ed il 30 settembre.
5. Al termine del primo anno di attività della gestione associata del canile sanitario, e, in seguito, quando se ne presenti la necessità, i criteri di ripartizione, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei Comuni Associati, ed inoltre le modalità di svolgimento nella gestione associata, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza dei Sindaci per eventuali modifiche o conferme.
6. Il Comune delegato gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG.

#### **Art. 12**

#### **Beni e strutture**

1. Per l'esercizio della funzione oggetto della presente convenzione il Comune delegato mette a disposizione la struttura adibita a canile sanitario posta in Viareggio Via dei Pioppi, n° 2.

2. La Conferenza dei Sindaci può decidere il trasferimento del canile sanitario in altra sede ritenuta più idonea.
3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni associati, rimangono di proprietà dei singoli Comuni associati e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

#### **Art. 13**

##### **Inadempimento degli obblighi convenzionali**

1. Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote a proprio carico, entro i termini fissati al precedente art 11. , il Dirigente preposto all'Ufficio Animali del Comune delegato rivolge agli stessi Comuni una formale diffida ad adempiere entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
2. In caso di prosecuzione dell'inadempimento la Conferenza dei Sindaci può sospendere l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, per quanto attiene al Comune o ai Comuni inadempienti.
3. In tal caso il rapporto è riattivato dalla data in cui le quote dovute vengano interamente saldate.

#### **Art. 14**

##### **Recesso o scioglimento del vincolo convenzionale**

1. L'Ente che recede dalla presente convenzione rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale, già deliberate.

#### **Art. 15**

##### **Interpretazione autentica della presente convenzione**

1. La Conferenza dei Sindaci si pronuncia per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione. Si applica il Regolamento della Conferenza dei Sindaci approvato con delibera C.d.S. n° 13 dell'8/8/2006

#### **Art. 16**

##### **Contenzioso derivante dalla gestione associata del canile sanitario.**

1. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso relativa all'affidamento e alla gestione del Canile Sanitario compete al Comune delegato.
2. I Comuni deleganti condividono con il Comune delegato e ripartiscono tra loro eventuali spese che dovessero essere sostenute per gli oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di sentenza sfavorevole.
3. Nelle controversie insorte tra i Comuni aderenti, qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa, la soluzione è affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui


- due nominati a maggioranza dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dal Comune delegato.
4. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.


## CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 Disposizioni di rinvio

- 1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.


#### I Sindaci dei Comuni di:

Viareggio : Luca Lunardini 

Camaione : Giampaolo Bertola 

Massarosa : Franco Mungai 

Forte dei Marmi : Umberto Buratti 

Pietrasanta : Domenico Lombardi 

Seravezza : Ettore Neri 

Stazzema : Michele Silicani 

